



COMUNE DI BARLETTA

Città della disfida

Medaglia d'oro al Merito Civile ed al valore militare

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

*FORNITURA DI CIBO PER CANI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO
COMUNALE*

Parte Prima - Condizioni Generali

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di cibo per i cani ricoverati presso il rifugio comunale, sito a Barletta in via Andria, per un periodo presumibile di anni due, e comunque fino ad esaurimento delle somme autorizzate, a consegne ripartite.

Gli importi unitari a base di gara per il presente appalto sono i seguenti:

1. per il cibo secco per cani adulti euro **1,00 al Kg** al netto di iva;
2. per il cibo secco per cani cuccioli euro **1,30 al Kg** al netto di iva;
3. per il cibo umido standard per cani adulti euro **1,30 al Kg** al netto di iva;
4. per il cibo terapeutico secco intestinal euro **5,00 al Kg** al netto di iva;
5. per il cibo terapeutico secco renal euro **5,00 al Kg** al netto di iva.

L'importo complessivo, presuntivamente per un biennio, ammonta ad € **113.461,54**, al netto di iva. La fornitura deve considerarsi comprensiva del costo di trasporto e di ogni altra spesa accessoria per la consegna della merce presso il rifugio comunale.

L'aggiudicazione è comunque fino alla concorrenza dell'importo disponibile pari ad € **113.461,54**, al netto di iva.

Si precisa che non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenze da valutare, restando peraltro immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza del lavoro.

La struttura rifugio è sottoposta a vigilanza del servizio veterinario della ASL BAT/1. Presso il canile sanitario si applicano i provvedimenti di Polizia Veterinaria di cui agli artt. 86 e 87 DPR 320/54.

Tutte le operazioni saranno effettuate sotto il controllo del Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Pubblici e del Veterinario Comunale in qualità di Responsabile del Rifugio Comunale per cani e svolte con perizia e diligenza nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, si precisa che l'appalto non è diviso in lotti trattandosi di un unico affidamento.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente capitolato speciale d'appalto è:

1. Cibo secco per cani adulti confezionato in sacchi con un tenore di proteine maggiore o uguale al 20 %;
2. Cibo secco per cani cuccioli confezionato in sacchi con un tenore di proteine maggiore o uguale al 24 %;
3. Cibo umido standard per cani adulti confezionato in lattina;
4. Cibo terapeutico secco intestinal confezionato in sacchi;
5. Cibo terapeutico secco renal confezionato in sacchi.

I prodotti dovranno essere forniti **con cadenza settimanale** presso il rifugio per cani sito in via Andria a Barletta, con la supervisione del Veterinario Comunale, che valuterà la tipologia ed il quantitativo da consegnare sulla base del numero dei cani presenti, delle particolari necessità, delle eventuali scorte presenti e del periodo dell'anno di riferimento estivo/invernale.

ART. 3 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

L'affidamento della *"Fornitura di cibo per i cani ricoverati presso il rifugio comunale"* è da effettuarsi mediante procedura negoziata, ai sensi art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di offerta (RdO), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull'importo unitario posto a base di gara.

Gli importi unitari a base di gara per il presente appalto sono i seguenti:

1. per il cibo secco per cani adulti euro **1,00 al Kg** al netto di iva;
2. per il cibo secco per cani cuccioli euro **1,30 al Kg** al netto di iva ;
3. per il cibo umido standard per cani adulti euro **1,30 al Kg** al netto di iva ;
4. per il cibo terapeutico secco intestinal euro **5,00 al Kg** al netto di iva;
5. per il cibo terapeutico secco renal euro **5,00 al Kg** al netto di iva.

L'importo complessivo, presuntivamente per un biennio, ammonta ad **€ 113.461,54**, al netto di iva, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., consultando almeno cinque ditte qualificate presenti nel bando denominato *"Mangimi e alimenti per animali"* della piattaforma elettronica di Consip s.p.a., www.acquistinretepa.it

ART. 4 – CAUZIONE

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara dovranno presentare, pena l'esclusione, la costituzione di una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, a corredo dell'offerta, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, pari ad **€ 2.269,23**, con le modalità di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

La cauzione può essere costituita a scelta dell'offerente, con le modalità indicate all'art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede allo svincolo della garanzia, mentre quello dell'aggiudicatario resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione della garanzia definitiva.

ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, s'informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati dal Comune di Barletta esclusivamente per le finalità connesse all'affidamento e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Barletta e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Pubblici.

ART.6 – INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi offerti in sede di gara **non potranno subire variazioni** per tutto il periodo contrattuale e avranno valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art.1329 del Codice Civile.

Infatti con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato, mentre per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione.

ART. 7 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

ART. 7 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa consegna da parte dell'operatore economico concessionario della cauzione definitiva.

Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso e/o disdetta.

ART. 8 - PAGAMENTI

Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità di cui al presente capitolato speciale d'appalto ed in conformità agli ordinativi ricevuti, controllati e risultanti dai Documenti di Trasporto (D.D.T.) regolarmente sottoscritti per accettazione dal Responsabile incaricato alla ricezione del materiale da parte del Comune.

Trattandosi di appalto le cui prestazioni sono liquidate "a misura", il pagamento dei corrispettivi avverrà in rate mensili posticipate, previa presentazione da parte della ditta aggiudicataria delle fatture e verifica di correttezza contabile della documentazione. La ditta aggiudicataria è tenuta ad adempiere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi del D.lgs.50/2016, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

Il corrispettivo è dovuto avuto riguardo alla tipologia e numero effettivo di Kg di cibo mensilmente consegnati.

L'aggiudicatario dovrà, a corredo di ogni fattura mensile, presentare la seguente documentazione, con l'intesa che in mancanza di quanto richiesto, la fattura sarà restituita:

- prospetto riepilogativo o bolla di consegna in cui sono dettagliatamente riportati tipologia e Kg di cibo mensilmente consegnati e sottoscritto dal personale del canile;
- documentazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge e qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria a comprovare il rapporto di lavoro dei soggetti eventualmente impiegati.

La fattura sarà liquidata, a condizione che non siano insorte contestazioni.

L'Amministrazione Contraente potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o a mezzo ritenuta da operarsi all'atto dei pagamenti di cui sopra.

ARTICOLO 9: FATTURAZIONE

a) La fattura dovrà essere emessa mensilmente e dovrà riportare la descrizione delle consegne effettuate nel mese di riferimento.

- b) La fattura elettronica dovrà essere inviata al Comune emittente che provvederà al pagamento della stessa nei modi e con le modalità del precedente art. 8 -pagamenti-.
- c) La liquidazione delle fatture potrà avvenire, comunque, solo dopo la stipulazione del contratto se questa avviene successivamente all'emissione dell'ordine nonché al pieno superamento delle eventuale verifiche e analisi.
- d) La fattura elettronica dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi:
- o *data e numero dell'ordine di fornitura emesso nonché data e atti del contratto se già stipulato, in mancanza data e numero della determinazione dirigenziale di impegno della spesa;*
 - o *data e numero della documentazione di accompagnamento della merce durante il trasporto;*
 - o *i quantitativi consegnati con l'esatta descrizione dei prodotti e della quantità e del prezzo del cibo destinato ai cani adulti e di quello eventualmente destinato ai cuccioli;*
 - o *tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente – Codice CAB – ABI –ecc.);*
 - o *percentuale I.V.A. di legge;*
 - o *codice IPA*
 - o *ogni altra indicazione utile.*

ART. 10– ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'assuntrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la fornitura oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune di Barletta potrà ordinare ad altra ditta -senza alcuna formalità- l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune di Barletta potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 11 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 12 – FALLIMENTO DELL'ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE

L'assuntrice si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'assuntrice, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà del Comune di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune di Barletta avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti

di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 13 – SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la ditta contraente, la cessione, anche parziale, del contratto è vietata. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

ART. 15 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE- TRACCIABILITA'

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore. In attuazione dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare entro 7 giorni dalla richiesta gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva all'appalto oggetto del presente capitolato; dovrà altresì comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG.

ARTICOLO 16: VARIAZIONI DELLA PRESTAZIONE

Il valore della fornitura potrà essere aumentato o ridotto fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale posto a base di gara, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere indennità.

ARTICOLO 17: DURATA DEL CONTRATTO.

La durata del capitolato in oggetto è stabilita **presumibilmente in anni due e comunque fino all'importo posto a base di gara**, in quanto trattasi di fornitura in regime di somministrazione, decorrenti dalla data

di stipula del contratto o in caso d'urgenza a far data dal verbale di consegna della fornitura.

ARTICOLO 18: OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA

18.1 ORDINAZIONI E LUOGHI DI CONSEGNA.

Gli ordini relativi alla fornitura di cibo per cani verranno emessi dal Veterinario comunale e/o in caso di assenza dal Dirigente dei Servizi Pubblici e dovranno essere consegnati, franco di ogni spesa, ivi compreso lo scarico, presso il Rifugio Comunale, sito in via Andria, Barletta.

18.2 TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA.

Il cibo dovrà essere fornito con cadenza settimanale presso il rifugio per cani sito in via Andria a Barletta. Le consegne dovranno avvenire entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricevimento dell'ordine di cui al precedente punto 18.1.

La ditta appaltatrice dovrà consegnare la merce secondo modalità che garantiscano il rispetto dei tempi stabiliti e risponderà per eventuali ritardi nella consegna secondo le modalità previste nei successivi articoli del presente capitolato.

La fornitura deve considerarsi comprensiva del costo di trasporto, e di ogni altra spesa accessoria compreso quella relativa alla consegna e lo scarico della merce presso il rifugio comunale.

La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto, alla consegna ed allo scarico della merce è a carico della ditta aggiudicataria che, qualora necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, che dovrà essere eseguito a regola d'arte, in modo da evitare qualsiasi danno.

18.3 OBBLIGHI ED ONERIA CARICO DELL'ASSUNTORE

Con la partecipazione al presente appalto la ditta si impegna *ipso facto* ad accettare e rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste negli articoli del presente capitolato, così pure si impegna a subentrare, senza riserva alcuna, nell'effettivo esercizio delle operazioni svolte presso il Rifugio Comunale ed il Canile Sanitario dall'attuale gestore.

Pertanto, la Ditta, prima di presentare l'offerta deve rendersi conto della reale consistenza numerica dei cani presenti presso la struttura adibita a ricovero dei cani (rifugio comunale, canile sanitario, sistemazioni definite e provvisorie dei cani) e, quindi, della quantità di cibo necessario giornalmente per il sostentamento degli stessi.

L'offerta deve tener conto, senza riserva alcuna, della consistenza numerica dei cani, della quantità di cibo necessario.

ARTICOLO 19- VERIFICHE E CONTROLLI

L'amministrazione Comunale si riserva in qualunque momento di accertare le caratteristiche ed il tenore proteico del prodotto consegnato che deve corrispondere perfettamente a quello indicato nell'offerta economica dell'aggiudicatario.

La verifica verrà eseguita per conto del Comune dal Veterinario comunale in qualità di responsabile del Rifugio Comunale per cani.

Alle operazioni di verifica e analisi l'impresa aggiudicataria può farsi rappresentare da propri incaricati.

L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati delle analisi, gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Delle operazioni di analisi sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'impresa.

Il Comune, sulla base delle prove e delle analisi effettuate, può:

- 1) accettare il prodotto;
- 2) rifiutare il prodotto;

Le forniture non conformi alle caratteristiche proteiche, fermo restando l'applicazione della penale per la ritardata consegna della fornitura, dovranno essere sostituite entro 5 giorni dalla data delle verifiche a spesa e cura della ditta, con altro prodotto avente le caratteristiche proteiche di contratto.

La dichiarazione di presa in consegna della fornitura non esonera comunque la ditta aggiudicataria per gli eventuali controlli che l'Amministrazione può decidere di effettuare in un momento successivo alla consegna.

ARTICOLO 20- PENALITÀ

20.1 PER RITARDATA CONSEGNA.

Qualora le consegne risultassero effettuate in ritardo rispetto ai termini contrattualmente stabiliti, il Comune si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, una penale pari all'1 % (un per cento) del valore della fornitura non consegnata nei termini, per ogni giorno solare di ritardo, sempre che il ritardo non sia imputabile a causa di forza maggiore, opportunamente dimostrata. Tale penalità non potrà, comunque essere superiore al 10% del valore della predetta fornitura. In ogni caso, trascorso il termine concordato per la consegna senza che la stessa abbia avuto luogo, il Comune, sempre a suo insindacabile giudizio, potrà, oltre all'applicazione della penale, rifiutare la fornitura e rifornirsi altrove, addebitando alla ditta l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

20.2 PER QUALITÀ DEL PRODOTTO CONSEGNATO

Qualora le caratteristiche del prodotto consegnato non corrispondano a quelle indicate nella scheda del prodotto offerto, il Comune si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, una penale pari all'1% (un per cento) del valore della fornitura contestata, che dovrà essere sostituita nei tempi indicati al momento della contestazione della predetta fornitura. La predetta penale sarà inoltre applicata per ogni giorno solare di ritardo nelle consegna del prodotto avente le caratteristiche indicate nell'offerta, sempre che il ritardo non sia imputabile a causa di forza maggiore, opportunamente dimostrata. Tale penalità non potrà, comunque essere superiore al 10% del valore della fornitura. In ogni caso, trascorso il termine concordato per la consegna senza che la stessa abbia avuto luogo, il Comune, sempre a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare la fornitura e rifornirsi altrove, addebitando alla ditta l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza all'impresa aggiudicataria a mezzo di comunicazione scritta che sarà inoltrata anche per telefax e pec, mezzi ai quali

si attribuisce convenzionalmente pieno valore di notifica e per i quali farà fede solo ed esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte dell'Amministrazione Comunale, risultante dall'attestato di invio con esito positivo.

Nella nota di contestazione sarà fissato un termine non inferiore a giorni tre lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Amministrazione Comunale, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte applicherà la penale.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine, questa Amministrazione comunale si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sul deposito cauzionale. In tal caso il concessionario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 giorni (dieci), pena la risoluzione del contratto.

L'appaltatore è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. L'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'appaltatore il regolare svolgimento della fornitura.

L'applicazione della penale non comporta per l'Amministrazione rinuncia al diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché all'eventuale recesso o risoluzione del contratto.

Resta ferma la facoltà dell'amministrazione, in caso di grave violazioni, di sospendere immediatamente l'esecuzione della fornitura all'aggiudicatario e di affidarlo, anche provvisoriamente ad altro gestore, con costi a carico dell'inadempiente.

ARTICOLO 21 RISOLUZIONE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto d'appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata/pec senza necessità di messa in mora e di pronuncia giurisdizionale nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione della fornitura;
- manifestata incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- sospensione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
- ritardi nella consegna superiori a 20 giorni solari o qualora il materiale sia rifiutato due volte nel corso della fornitura.
- Subappalto.
- inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza per l'operatore/i;
- cessione anche parziale del contratto;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 10;

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la stazione Appaltante, oltre ad applicare le penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori.

ARTICOLO 22 RESPONSABILITÀ

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico dell'aggiudicataria, che terrà inoltre, il Comune di Barletta sollevato ed indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di legge e Regolamenti concernenti la fornitura oggetto del contratto.

La ditta aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti ai lavori di cui al presente capitolato. La ditta dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti le Leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di Legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. La ditta aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere.

ARTICOLO 22 -GESTIONE DEL CONTRATTO

Per tutto quanto concerne la gestione del contratto stesso (atti contrattuali, pagamenti, liquidazioni, etc.) la competenza è del Dirigente Settore Ambiente.